



Alle Imprese Iscritte  
Agli Studi di Consulenza  
Alle Associazioni di Categoria

Prot, Circ. 25 - 2015  
Modena 25/06/2015

Oggetto: Durc on line. DM 30 gennaio 2015.  
Nuova procedura per la verifica della regolarità contributiva.

Si rende noto che in data 1 giugno 2015 è stato pubblicato sulla G.U. n° 125 il Decreto 30 gennaio 2015 che dispone la semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al D.L. n°34/2014 convertito nella L. 78/2014.

Il decreto disciplina il nuovo sistema di verifica on line della regolarità contributiva delle imprese che sarà attivo a partire dal **1° Luglio 2015**.

La nuova modalità di richiesta, che potrà essere eseguita accedendo ai portali Inps e Inail con l'inserimento del solo codice fiscale dell'impresa interessata, introduce il concetto di "unicità della verifica della regolarità contributiva" superando ogni distinzione sulla base della tipologia e/o della fase dei lavori (lav. pubblici, privati, sal, conto finale, ecc...).

Sono abilitati ad effettuare la verifica tutti i soggetti indicati dalla previgente normativa e tutti i soggetti che, previa delega dell'impresa, ne abbiano un legittimo interesse comprendendo anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Al riguardo, confermando l'immediata abilitazione alla richiesta da parte dei soggetti di cui alla L. 12/1979 (Consulenti del Lavoro) si segnala che la possibilità di accesso al sistema da parte dei soggetti delegati sarà posticipata in attesa delle specifiche implementazioni informatiche.

In presenza della regolarità contributiva da parte dell'impresa, l'esito positivo della verifica avrà validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica stessa e verrà rilasciata (compatibilmente con i tempi tecnici degli altri Enti) in tempo reale mentre, in presenza di irregolarità, il sistema attiverà nei confronti dell'impresa inadempiente l'invito alla regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'invito (e in ogni caso prima della definizione dell'esito della verifica) pena l'emissione dell'irregolarità.

In via transitoria (e comunque non oltre il 1° gennaio 2017) rimangono assoggettate alla previgente normativa i Durc richiesti in applicazione:

- dell'art. 13 bis, c. 5, del D.L. 52/2012 (Durc rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti delle PP.AA.;

- dell'art. 6, c. 11-ter, del D.L. 35/2013 (Durc rilasciato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento);
- della procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all'art. 5, c. 2, lett. a) del decreto 29/8/2012;
- della procedura di esecuzione dei lavori di ricostruzione post sisma nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4/2/2013;
- e in tutti gli altri casi in cui la verifica secondo le nuove modalità non sia possibile per assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatici

Si comunica inoltre che i Durc richiesti prima dell'entrata in vigore del DM ed in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi previsti dalla previgente normativa e che, analogamente a quanto già disposto in materia, sono state individuate (art. 8 del DM in oggetto) le cause ostative alla regolarità contributiva ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi di cui alla L. 196/2006 per le quali si rimanda all'allegato A del decreto stesso.

### **IMPORTANTE**

Allo scopo di mantenere un'adeguata ed efficace informativa, non solo nell'ambito delle problematiche relative alla regolarità contributiva, si invitano tutte le imprese ed i consulenti a trasmettere tempestivamente ogni variazione anagrafica e/o di indirizzo di posta elettronica anche certificata.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Cassa Edili ed Affini  
della Provincia di Modena  
Il Direttore  
Pasquale Coscia

Cassa Edili  
della Provincia di Modena  
Il Direttore  
Giuseppe Fermonti